



**COMUNE DI ROMAGNANO SESIA
UFFICIO POLIZIA LOCALE**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 5 del 1° Febbraio 2013

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Istituzione delle Zone Traffico Limitato "ZTL"

Art. 4 – Accesso alla "ZTL" e deroghe speciali

Art. 5 – Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati

Art. 6 – Rilascio di contrassegni/permessi speciali per transito e/o sosta
Documentazione richiesta e tipologia del contrassegno

Art. 7 – Sanzioni

Art.1 - FINALITA'

Il presente regolamento disciplina il transito e la sosta dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta Comunale, stabilite con ordinanza Sindacale tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale, culturale e turistico del territorio.

Art.2 - DEFINIZIONI

Per "**Zona a Traffico Limitato**" s'intendono le aree in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite e/o a particolari categorie di utenti e di veicoli. (art. 3 D. Lgs 285/92 e successive modifiche e integrazioni).

Art. 3 - ISTITUZIONE DELLE ZONE TRAFFICO LIMITATO "ZTL"

Piazza dell'Abbazia e Vicolo Parrocchiale vengono individuate come "**zona a traffico limitato – ZTL**", la quale viene istituita con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale e delimitata a mezzo regolare segnaletica verticale come previsto dal vigente Codice della Strada; sono vietati il transito e la sosta dei veicoli salvo le eccezioni previste e disciplinate dal presente regolamento.

Art. 4 - ACCESSO ALLA "ZTL" E DEROGHE SPECIALI

1. L'accesso alla "ZTL" è consentito ai veicoli che sono provvisti di un contrassegno costituente permesso di transito e/o di transito e sosta per carico/scarico da esporre sul cruscotto anteriore in modo chiaramente visibile dall'esterno.
2. Il contrassegno deve essere esibito a richiesta degli agenti di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S.
3. Per determinate categorie di veicoli, di seguito elencate, non è previsto il rilascio di contrassegno/permesso:
 - velocipedi;
 - veicoli previsti dall'art. 177 del C.d.S; veicoli adibiti al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, pulizia cassonetti e lavaggio strade;
 - taxi e Autonoleggio da rimessa con conducente, riportanti esposta l'apposita targhetta identificativa ed esclusivamente per l'effettuazione di servizi a favore di clienti all'interno della "ZTL";
 - autoveicoli per uso speciale degli istituti di vigilanza, mezzi blindati per trasporto valori;
 - veicoli di enti pubblici e aziende di servizio pubblico o concessionari di servizi pubblici per interventi in zona, purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili;
 - veicoli condotti o al servizio di persone in possesso dell'autorizzazione per disabili di cui all'art. 188 del C.d.S.;
 - veicoli dell'Amministrazione Comunale o che operano per conto di essa;
 - veicoli del soccorso stradale e quelli attrezzati alla rimozione forzata dei veicoli;
 - veicoli di soccorso sanitario, medici e pronto intervento;
 - veicoli utilizzati per le operazioni di sgombero neve;
 - casi eccezionali <esclusivamente auto per matrimonio e funerale>
4. Previo rilascio di apposito contrassegno sono esclusi dall'osservanza del divieto di transito e sosta per carico/scarico nelle "ZTL", le seguenti categorie di veicoli,:
 - veicoli di residenti e/o domiciliati nella "ZTL", con posto auto privato ovvero garage (con limitazioni riportate sul contrassegno/permesso);
 - veicoli di residenti e/o domiciliati nella "ZTL" senza posto auto privato/garage all'interno delle medesime (con limitazioni riportate sul contrassegno/permesso);
 - veicoli di operatori di ditte adibiti a trasporto merci di vario genere per carico e scarico nella "ZTL" (con limitazioni riportate sul contrassegno/permesso);

- veicoli temporanei per dimostrate esigenze operative;

5. Al fine di ottenere il pass e/o l'inserimento nella banca dati delle targhe d'immatricolazione dei veicoli da autorizzare, la persona interessata o per gli enti pubblici il responsabile del relativo servizio o il legale rappresentante per le ditte, deve produrre apposita domanda; quest'ultima deve essere redatta conformemente alla modulistica disponibile presso gli uffici della Polizia Locale;

6. Nel caso l'ingresso sia avvenuto nella "ZTL", pur avendone i requisiti ma materialmente non essendo in possesso del previsto tagliando/permesso, entro 10 giorni dall'avvenuto transito, dovrà essere presentata all'ufficio di Polizia Locale la documentazione giustificativa di cui all'art. 6.

Art. 5 - NORME PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI AUTORIZZATI

1. I veicoli autorizzati a transitare all'interno delle "ZTL" devono rispettare la segnaletica stradale apposta in loco e, in ogni caso:

- _ circolare e sostare rispettando l'apposita segnaletica stradale;
- _ circolare a velocità non superiore ai 30 Km/h;
- _ sostare a motore spento;
- _ sostare durante l'orario di carico e scarico merci esclusivamente per eseguire tali operazioni;
- _ circolare e sostare senza costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati;

Art. 6- RILASCIO DI CONTRASSEGNI/PERMESSI SPECIALI PER TRANSITO E/O SOSTA. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E TIPOLOGIA DEL CONTRASSEGNO

1. Le autorizzazioni al transito e alla sosta all'interno delle ZTL sono rilasciate a coloro che ne hanno diritto e ne facciano richiesta con le modalità di cui al presente regolamento.

2. Per determinate categorie di utenti ed alle condizioni di seguito precisate, sul contrassegno/permesso potrà essere indicata la targa d'immatricolazione;

3. I veicoli, sui cui pass verrà riportata la targa, dovranno essere di proprietà del richiedente o, in ogni caso, quest'ultimo dovrà documentare la titolarità del diritto reale di godimento sul bene all'atto della domanda.

Art. 7 - SANZIONI

1. Si applicano le procedure sanzionatorie previste dal Codice della Strada per le violazioni ad esso attinenti, nonché quelle previste dal Codice Penale o dalle Leggi speciali per le falsità documentali (esibizione, uso o creazione di atti falsi in tutto o in parte) o per la mendacità nelle dichiarazioni e/o attestazioni.

2. Le condotte vietate o contrarie agli obblighi imposti con il presente regolamento/ordinanza, qualora non sanzionabili dal Codice della Strada o da altre Leggi, saranno perseguite mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 come disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs. n°267/2000.

3. Rientrano nell'ambito di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al punto precedente anche le seguenti condotte:

- mancata esposizione, nei casi previsti, del contrassegno/permesso di transito e/o sosta e del permesso temporaneo od altro documento equipollente;
- omessa richiesta di autorizzazione per l'ingresso nella "ZTL";
- uso di fotocopie contraffatte o alterate del contrassegno/permesso, del permesso di transito temporaneo o di altro documento equipollente.

Il presente regolamento è parte integrante dell'ordinanza n.

I moduli per le richieste dei contrassegni/permessi si possono reperire presso l'ufficio di PM .